




# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO INTERVENTI NEL TERRITORIO  
IL DIRETTORE: ING. ALBERTO PIRAS



Villanova Alluvione dic. 2004 - Ponte SS 389

Programma del commissario delegato per l'emergenza alluvioni  
in Sardegna 2004

Provincia dell'Ogliastra  
Comune di Villagrande Strisaili  
Frazione Villanova strisaili

## OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA – BACCU ARTHACCI

novembre 2014

ALLEGATO

# B5

## SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTAZIONE:

*A.T.P. RIO BACCU ARTHACCI*

Progettista responsabile e coordinamento

Ing. Michele Maccioni



Progettazione strutturale e infrastrutturale

Ing. Enrico Mascia

Ing. Emanuele Licheri

Ing. Erica Mascia

Ing. Sara Sorrentino

Studi geologici e agronomici

Geol. Orlando Mereu

Agr. Maurizio Fadda

PROGETTO ESECUTIVO

## SCHEMA DI CONTRATTO

Per l'esecuzione dei lavori denominati "Opere di Sistemazione Idrogeologica – Rio Baccu Arthacci"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (Duemilaquattordici), il giorno .....(.....) del mese di .....(.....), in Villagrande Strisaili, presso l'Amministrazione Comunale di Via Roma,

AVANTI A ME

dott. ...., Segretario Generale del Comune di Villagrande Strisaili, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune di Villagrande Strisaili gli atti in forma pubblica amministrativa,

SONO COMPARSI:

1. ...., Dirigente del Settore LL.PP., nato a ..... il ....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della ....., codice fiscale ....., ivi domiciliato che rappresenta nella sua qualità di .....  
di seguito nel presente atto denominato semplicemente ".....";
2. ...., nato a ..... il ..... residente in ....., via ..... in qualità di

*rappresentante legale / titolare (oppure) rappresentante* – giusta esibita procura speciale (o generale) in data ....., rep. n. ....., autenticata nella firma del Dott. .... Notaio di ..... allegata in originale al presente "Atto" sotto la lettera "....." –

dell'impresa .....  
con sede in ....., via .....  
codice fiscale ..... e partita IVA ..... che agisce quale  
impresa appaltatrice in forma .....

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante ..... sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale.

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. ....in data ....., esecutiva nei termini di legge, vennero stabilite le modalità di gara per l'aggiudicazione di detti lavori;
- che in seguito a procedura negoziata con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. .... del ....., i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa "....." verso un corrispettivo complessivo di €. .... (euro .....), per lavori al netto del ribasso d'asta del .....% (.....) ed € ..... (euro .....) per oneri della sicurezza – oltre l'IVA dovuta per legge;
- la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_Ufficio Registro delle Imprese – ha rilasciato in data\_\_\_\_\_ la certificazione ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, relativamente all'Appaltatore;
- il Dirigente del Settore LL.PP. ha dichiarato che:

- Il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) non deve essere prodotto in quanto non sussistono circostanze tali in cui si possono verificare contatti rischiosi tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore e pertanto i costi degli oneri interferenti, di cui all'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 risultano nulli;
- l'Appaltatore **ha/non ha** i requisiti per la riduzione del 50% della cauzione definitiva così come previsto dall'art. 40, comma 7, del Codice.
- con nota prot. n. ....del ....., ha dichiarato che l'Appaltatore, in base agli atti d'ufficio, è in possesso della regolarità contributiva ai sensi della L. 266/2002;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. I – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

#### **Art. II – Oggetto dell'appalto**

Il "Comune di Villagrande Strisaili" come sopra rappresentato, conferisce all'Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, nel prosieguo denominata per brevità "Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di: **"Opere di Sistemazione Idrogeologica – Rio Baccu Arthacci"**

#### **Art. III – Condizioni di appalto**

Nell'accettare i lavori sopra designati, l'"appaltatore" dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della tipologia dell'appalto, di viabilità e di accesso, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto.

Dichiara altresì di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'Appalto e in tutti i documenti facenti parte del presente contratto.

Conferma inoltre di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori in appalto e si impegna a chiedere a sua cura e spese alle competenti autorità, i permessi necessari alla esecuzione stessa e si assume la responsabilità dei danni derivanti dall'eventuale revoca per sua colpa di tali permessi.

#### **Art. IV – Corrispettivo dell'appalto – Modalità dei pagamenti**

**Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € ..... (.....), più I.V.A. nella misura di legge, per lavori al netto del ribasso d'asta del .....% (.....) rispetto all'importo a base di gara di € ..... (.....) per lavori, oltre € ..... (.....) per l'attuazione dei piani di sicurezza.**

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno riportate all'originale progetto.

Il contratto è stipulato a **CORPO** mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara dall'Appaltatore, per cui tali prezzi costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

L'“Appaltatore” dichiara

**[solo nel caso in cui la persona autorizzata sia diversa dal legale rappresentante o dal procuratore. Occorre citare l'autorizzazione e citare l'atto]**

che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145 è il signore ....., giusta ..... che si allega al presente atto sotto la lettera “.....”.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal “Committente” alla sede legale dell'“Appaltatore” in .....

Durante il corso dei lavori l'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge avrà raggiunto la somma di **€ 100.000,00 (CENTOMILA/00)** come prescritto dall'art. 4.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nei termini previsti dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del “Comune di Villagrande Strisaili”. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'“Appaltatore” al competente Ufficio Ragioneria e Finanze del “committente”, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

#### **Art. V – Documenti che fanno parte del contratto**

L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall' “Appaltatore” sotto la piena, assoluta e inderogabile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità desunti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti del “committente”, già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;
- b) il Capitolato Speciale di Appalto
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, previsto ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- e) il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs 163/2006, art. 131, comma 2, lettera c);

#### **Art. VI – Normativa di riferimento**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e incondizionata accettazione delle norme legislative e delle altre disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici, in particolare il D.Lgs. 163/2006, la L.R. n° 5/2007, il Regolamento Generale e il Capitolato Generale.

#### **Art. VII - Revisione prezzi**

Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall'art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 6 bis – 7, come derogato dall'art. 1 del Decreto legge n. 162 del 23/10/2008 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della L. 22 dicembre 2008, n. 201.

## Art. VIII - Cauzione definitiva e copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, dell'articolo 101 del regolamento generale e dell'articolo 54 comma 3 della Legge Regionale n°5/2007, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'articolo 54 comma 6 della Legge Regionale n°5/2007 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice e gli altri enti aggiudicatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000.

8. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture

di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

9. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00 , di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 250.000,00;

partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00;

partita 3) per demolizioni e sgomberi euro 50.000,00;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

10. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00

11. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

12. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

13. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

d) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

### **Art. VIII – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penali per il ritardo**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto resta fissato, in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto, in **giorni 240 (duecentoquaranta)** naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori o, in caso di consegna frazionata, con decorrenza dalla data dell'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all' **uno per mille dell'importo contrattuale**, con arrotondamento all'Euro superiore.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sul certificato di pagamento immediatamente successivo all'evento e dovrà essere richiamata in tutti i certificati che lo seguiranno fino al conto

finale, ovvero sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti le disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

### **Art. IX – Disciplina delle varianti**

L'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni al progetto approvato, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dei lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione, che avverrà a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno al Committente.

Se le variazioni comportano categorie di lavorazioni non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma degli articoli 136 del Regolamento Generale.

### **Art. X – Eccezioni dell'Appaltatore**

Eventuali eccezioni dell'Appaltatore relative a difformità tra le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e i patti contrattuali o a eventuale maggiore gravosità delle modalità esecutive e degli oneri connessi alla esecuzione dei lavori rispetto a quelli previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, dovranno essere rappresentate prima di dare corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano disposti. Eventuali richieste postume non saranno accolte dal Committente e rimarranno prive di qualsiasi efficacia.

### **Art. XII – Risoluzione e recesso**

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art 135 D.lgs 163/2006) o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 136 D.lgs 163/2006), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 137 D.Lgs. 163/2006), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 134 e 138 del D.lgs 163/2006 e le disposizioni di cui all'articolo 134, 135, 136 del Codice e dell'art. 117, comma 4 del DPR 554/99.

### **Art. XIII – Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto all'art. 240 del Codice saranno deferite in sede civile all'autorità giudiziaria Foro competente è quello di Cagliari.

### **Art. XIV – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. XV – Subappalto**

**Nel caso l'appaltatore non abbia indicato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto**

Si dà atto che l'Appaltatore, in sede di offerta, non ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto o del cottimo.

**Nel caso l'appaltatore abbia indicato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto**

Si dà atto che l'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto o del cottimo per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: .....

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'Appaltatore rimane comunque unico responsabile nei confronti dell'Ente appaltante del perfetto adempimento degli impegni assunti dai subappaltatori anche in materia contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa.

In caso di inadempimento si procederà ai sensi dall'art. 136 del D.lgs 163/2006.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

Entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, l'Appaltatore dovrà far pervenire al Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore stesso ai subappaltatori e/o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente è legittimato a sospendere, senza necessità di messa in mora, la liquidazione dei successivi corrispettivi eventualmente maturati e dovuti all'Appaltatore fino all'avvenuto adempimento dell'obbligo suindicato. In tal caso l'Appaltatore non potrà reclamare interessi e/o la rifusione dei danni eventualmente derivanti dalla sospensione dei pagamenti.

### **Art. XVI – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 6 del Codice.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso in ottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'Appaltatore, l'inadempienza accertata.

In tale eventualità, il Committente provvederà ad una detrazione del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento dal saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando da parte dell'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al committente, né avrà titolo a risarcimento di danni.

### **Art. XVII – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

***[per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000]***

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

***[per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000]***

Le Parti danno atto che l'“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di ..... competente per il territorio nel quale l'“Appaltatore” ha la sede legale, in data ..... protocollo ....., dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

**Art. XVIII – Domicilio dell'Appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto l'“Appaltatore” elegge domicilio in ..... Via ..... presso l'Ufficio della Direzione Lavori (o la Casa Municipale del Comune di ..... dove ha sede la Direzione Lavori).

**Art. XIX – Spese contrattuali**

Sono a carico dell'“Appaltatore”, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del “committente”.

**Art. XX – Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

**Art. XXI – Trattamento dei dati personali**

Il “committente”, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196 2003, informa l'“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

***[spazio per eventuali postille inserite prima del completamento della lettura dell'Atto]***

Del presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Questo Atto, consta di n. .... fogli di carta debitamente legalizzata, dei quali si sono occupate pagine intere n. .... e righe n. .... della pagina n. .... escluse le firme.